



## Camera di Commercio di Ravenna

### Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

#### STREET-FOOD/FOOD-TRUCK

Gli Street food come i Food truck sono regolati dal “commercio di prodotti alimentari al dettaglio su area pubblica”, ovvero strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio. Anche ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Si tratta di commercio ambulante (disciplinato dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998 (artt. 27-30) “Riforma Bersani”).

#### **Requisiti e autorizzazioni**

##### **Requisiti morali**

**1.** Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

**a)** coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

**b)** coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

**c)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

**d)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

**e)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

**f)** coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

**2.** Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato

di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

**3.** Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

**4.** Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

**5.** In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da altra persona preposta all'attività commerciale. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

### **Requisiti professionali**

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di **commercio** al minuto relativa al settore merceologico **alimentare** è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

**a)** avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

**b)** avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto

Nota: il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12/9/2012 ha avuto modo di precisare che l'essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 Luglio 2006) può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Si consigliano pertanto gli interessati a rivolgersi agli uffici comunali competenti per territorio al fine di accertare se, nonostante l'intervenuta soppressione del REC, l'orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico venga condiviso positivamente. Sia per le imprese individuali che per le società i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

## Ambulanti o itineranti?

La licenza di tipo "A" è per il commercio ambulante con posteggio fisso: è concessa per un preciso giorno in uno specifico mercato o fiera. Semestralmente (tra marzo-aprile e settembre-ottobre) la Regione pubblica sul Bur l'elenco dei posteggi liberi di ogni Comune. L'autorizzazione viene rilasciata dal municipio in cui si svolgerà l'attività, insieme al contratto di concessione del posteggio. Tale autorizzazione consente anche la vendita in forma itinerante nell'ambito della Regione e la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale. Nei Comuni sprovvisti di posteggio, si può ottenere la licenza subentrando nell'autorizzazione con atto notarile di cessione di azienda o di ramo di azienda o tramite scrittura privata legalizzata da un notaio. Il commercio ambulante in forma itinerante, invece, prevede la licenza di tipo "B": viene rilasciata dal Comune di residenza e consente il commercio in tutto il territorio nazionale, comprese fiere e mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati per assenza dei titolari. Si svolge con mezzi mobili e con soste limitate a 120 minuti. Info più approfondite al seguente link: <http://www.rapida.comune.ra.it/Impresa/Attivita-commerciali/Commercio-su-aree-pubbliche/Aprire-l-attivita-di-commercio-su-aree-pubbliche-in-forma-itinerante-di-tipo-B>

## Adempimenti:

- 1) **Comune: segnalazione certificata di inizio attività (Mod. SCIA)**, con efficacia immediata, da presentare al comune competente per territorio per segnalare l'avvio della nuova attività. Nella dichiarazione il soggetto interessato deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali (e professionali se l'attività è relativa al settore alimentare) richiesti per legge e di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso nonché di essere a conoscenza delle disposizioni del regolamento locale di polizia urbana in materia di commercio.

**Link**

**Comune**

**Ravenna:**

<http://www.rapida.comune.ra.it/Impresa/Attivita-commerciali/Esercizi-di-vicinato/Aprire-trasferire-un-nuovo-esercizio-di-commercio-al-dettaglio-di-vicinato>

- 2) **Comune - SUAP: solo per il commercio di alimentari** occorre compilare, ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello A1 disponibile sul sito ASL. Il SUAP trasmetterà la documentazione presentata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ai fini della Registrazione nell'anagrafe delle aziende alimentari e della programmazione dei controlli. Nel caso di Food truck i veicoli utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari devono rispondere anche ai requisiti indicati dal Ministero della Sanità. La **Asl** rilascia l'autorizzazione sanitaria. I mezzi sono immatricolati secondo il codice della strada come veicoli speciali per uso negozio.

Nel caso di street food senza l'utilizzo di automezzo è necessario il rilascio di un'autorizzazione sanitaria dell'Asl.

## 3) Camera di Commercio – Registro Imprese:

Dal 01/04/2010 tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle imprese devono essere assolti mediante la **Comunicazione Unica** da inoltrare in via telematica, o su supporto informatico al Registro Imprese. L'art. 9 Legge n. 40/2007 prevede la trasmissione di una comunicazione unica (ComUnica) in via Telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL .

Link: <https://www.ra.camcom.gov.it/registro-impres/comunicazione-unica>

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"

D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (art. 71)

D.Lgs. 06/08/2012 n. 147 (art. 8): modifica dei requisiti di accesso ed esercizio delle attività di commercio e somministrazione.